



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
DIGITALIZZAZIONE DI CARTELLE CLINICHE OSPEDALIERE, PRESCRIZIONI
FARMACEUTICHE E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI**

**ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO**

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DI CARTELLE CLINICHE OSPEDALIERE, PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI

TRA

LEPIDA S.c.p.A. (di seguito nominata, per brevità, anche LEPIDA o Committenza), con sede legale in _____ Via _____ - _____, in persona del _____ Amministratore Unico e Legale Rappresentante, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società;

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO

- A. che la Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente ha proceduto all'individuazione del Fornitore per l'affidamento di servizi di digitalizzazione di cartelle cliniche ospedaliere, prescrizioni farmaceutiche e relativi servizi accessori, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data 09/06/2020;
- B. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui sopra indetta dall'Agenzia Regionale Intercent-ER e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti
- C. che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- D. che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;
- E. che il Fornitore dichiara che quanto risulta, dal presente Contratto, dall'Offerta presentata, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;

- F. che l'Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo giusta nota prot. n°..... acquisita da LEPIDA S.c.p.A. con prot. n° ... in data ...;
- G. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, trasmessa a LEPIDA S.c.p.A., a mezzo PEC prot.n.....del ;
- H. che il Fornitore è in possesso di una polizza assicurativa per RC professionale, nonché adeguata polizza assicurativa per il trasporto e la giacenza richieste ai fini della stipula del presente Contratto;
- I. che il Fornitore dichiara di conoscere il Modello Organizzativo di LEPIDA S.c.p.A. adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (e succ. mod. ed integr.) come integrato dal Piano di Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento tutti pubblicati sul sito istituzionale <https://www.LEPIDA.net/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara

- 1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei servizi e prodotti aggiudicati al Fornitore e l'offerta presentata sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
- 2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:
 - a. il Capitolato tecnico ed i suoi allegati;
 - b. l'offerta presentata;
 - c. il Patto di Integrità.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta presentata, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

- 1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei servizi che sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e qui integralmente richiamati.

2. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di LEPIDA S.c.p.A. ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta da LEPIDA S.c.p.A., il tutto nei limiti dell'importo aggiudicato pari a €al netto di IVA, come risultante dall'offerta economica presentata di cui alla seguente tabella:

- INSERIRE TABELLA OFFERTA ECONOMICA -

3. Le prestazioni oggetto del servizio verranno affidate a misura e pertanto l'entità dei corrispettivi contrattuali verrà commisurata alla quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite sino al raggiungimento dell'importo di cui al punto precedente. LEPIDA conseguentemente, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo del contratto che è meramente presunto e rilevante ai soli fini della determinazione dell'impegno massimo di spesa e della costituzione della cauzione come determinata al successivo articolo.

Articolo 4 – Durata

1. Il contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Contratto.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, LEPIDA si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n.50/2016.
4. Il presente contratto potrà essere rinnovato fino a un massimo di 36 mesi previa comunicazione di LEPIDA da inviarsi entro 3 mesi dalla scadenza.
5. L'eventuale proroga dei termini di esecuzione della prestazione, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, potrà essere accordata nel rispetto dell'art.106, comma 11 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 5 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche

- e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale assumendosene il medesimo Fornitore ogni alea.
 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne LEPIDA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
 6. Le prestazioni, eventualmente da svolgersi presso gli immobili di LEPIDA., devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con LEPIDA stesso. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali LEPIDA continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
 7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici di LEPIDA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da LEPIDA e/o da terzi autorizzati.
 9. Il Fornitore si obbliga a consentire a LEPIDA di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da LEPIDA.
 11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione a LEPIDA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, a:
 - a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Intervento;
 - b. manlevare e tenere indenne LEPIDA dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a LEPIDA di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- d. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - e. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a LEPIDA, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese.
 3. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative ed i regolamenti vigenti (nazionali e/o locali) che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto.

Articolo 7 – Modifiche contrattuali

1. LEPIDA si riserva la facoltà di richiedere all’Affidatario, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni e corrispettivi, nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs. n.50 del 2016.
2. Fermo restando quanto sopra, LEPIDA potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo e servizi supplementari a quelli affidati, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro, applicabili alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto;
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 9 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte di LEPIDA, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, LEPIDA ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 10 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale complessivo dovuto al Fornitore è quello indicato nell'offerta economica dello stesso ossia Euro (.....), comprensivo di IVA al 22% e di ogni altro costo, di cui Euro (.....).
2. I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Lepida S.c.p.A., fatto salvo quanto previsto all'articolo 105, comma 13, del Dlgs. n. 50 del 2016.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Atto, in applicazione del regime dello Split Payment. Le fatture verranno emesse con cadenza mensile posticipata per l'importo risultante dalle lavorazioni effettivamente eseguite nel mese di riferimento. Lepida S.c.p.A. provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 60 gg., previo accertamento della completa ottemperanza alle clausole contrattuali e subordinatamente all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità del Fornitore.
2. Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare:
 - il codice CIG
 - il codice CUP (*eventuale*).....,
 - Le commesse per la lavorazione delle cartelle cliniche: CCLI – CCAM – CCOF – CCAF – CCMO – CCIO comprensive delle relative quantità elaborate;
 - Le commesse per la lavorazione delle prescrizioni farmaceutiche: FARM, FARF, FARN, FARP, FARI, FARR comprensive delle relative quantità elaborate;
 - La denominazione dell'Ente: LEPIDA S.c.p.A.;
 - Il Codice Univoco ufficio:
 - Il Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA;
 - Il codice fiscale del servizio di F.E.:

e tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972 come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

E' pertanto necessario che nei campi della fattura elettronica normativamente previsti sia correttamente indicato il codice CUP che deve apparire sulla fattura elettronica in formato xml e che il codice CIG sia obbligatoriamente riportato nel blocco informativo dei DATI CONTRATTO.

3. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, intestato al Fornitore e dallo stesso comunicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
4. Dagli importi delle fatture in pagamento saranno detratte le eventuali penalità di cui all'articolo 14 del presente contratto.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
7. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., pena la nullità assoluta del Contratto.
2. Il conto corrente di cui al comma 3 dell'art.11 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare a LEPIDA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e ss.mm.
4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, lo stesso è risolto di diritto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e sm.i.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla alla Regione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Regione.
7. LEPIDA verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere a LEPIDA, oltre alle informazioni previste dalla normativa in vigore, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà di LEPIDA richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 13 – Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- d. dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
- e. si obbliga a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori che operano presso le strutture di LEPIDA S.c.p.A. gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal Codice di comportamento di LEPIDA S.c.p.A. adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2015, di cui dichiara di avere preso visione tramite consultazione sul sito istituzionale della società- Sezione Società Trasparente, al link: <https://www.LEPIDA.net/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general>. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà la facoltà di LEPIDA S.c.p.A. di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo esperimento di una procedura che garantisca il contraddittorio.
- f. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto il medesimo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14 - Penali

In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a LEPIDA S.c.p.A. le penali di seguito riepilogate.

Le penali saranno applicate per fatti imputabili in via esclusiva al fornitore ed in ogni caso dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del fornitore, che dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione.

A. Penali relative al Servizio di Digitalizzazione delle Cartelle Cliniche Ospedaliere e altra documentazione

1. Penali relative a ritardo rispetto ai tempi di consegna

In caso di ritardo per l'adempimento del servizio rispetto ai tempi stabiliti nel capitolato alla voce "Livello del Servizio da garantire", LEPIDA si riserva di applicare una penale, calcolata sull'importo netto previsto per il servizio di cui al punto A, secondo la seguente tabella:

Riga	Infrazione	A partire da	Tempo massimo	Penale per mille
1	Ritiro Documentazione	Assegnazione	2 giorni	0,5
2	Protocollazione	Ritiro	16 ore lavorative	0,5
3	Disponibilità PDF	Ritiro	2 settimane	0,5
4	Riconsegna materiale	Ritiro	3 settimane	0,5
5	Disponibilità PDF urgente	Richiesta	60 minuti	0,9
6	Disponibilità PDF prioritario	Richiesta	8 ore	0,5
7	Riconsegna documentazione originale urgente	Richiesta	Ore 7:30 del giorno successivo	0,9
8	Riconsegna documentazione originale prioritaria	Richiesta	16 ore	0,7

Per le righe 1-4 della tabella, l'importo previsto è riferito ad ognuno dei primi 3 giorni naturali e consecutivi di ritardo dell'attività richiesta; per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo l'importo è dello 0,7 per mille.

Per la riga 5 l'importo previsto è riferito ad ogni ora di ritardo; dalla quarta ora di ritardo l'importo è dell'uno per mille.

Per la riga 6 l'importo previsto è riferito alle prime 4 ore di ritardo; dalla quinta ora di ritardo l'importo è dello 0,6 per mille.

Per la riga 7 l'importo previsto è riferito alle prime 2 ore di ritardo; dalla terza ora di ritardo l'importo è dell'uno per mille.

Per la riga 8 l'importo previsto è riferito alle prime 4 ore di ritardo; dalla quinta ora di ritardo l'importo è dello 0,8 per mille.

2. Penali relative alla qualità del completamento

In caso di difformità rispetto al protocollo di lavorazione, verrà applicata una penale dello 0,5 per mille a cartella, che diventa dell'1 per mille in caso di "grave difformità". Per "grave difformità" si intende la non corrispondenza della cartella a più di tre parametri definiti nel protocollo.

Le difformità potranno essere verificate dal file PDF. La presenza di fogli bianchi o senza contenuto informativo all'interno del PDF, diversamente da quanto previsto dal protocollo per la lavorazione delle cartelle cliniche ordinarie, costituisce una "grave difformità". Al contrario, per le cartelle cliniche trattate secondo il processo di dematerializzazione la presenza di fogli bianchi o senza contenuto informativo è prevista dal processo di lavorazione e quindi non costituisce difformità.

Per quest'ultima tipologia di cartelle costituisce invece "grave difformità" la presenza di qualsiasi mancata corrispondenza con l'originale cartaceo; verrà quindi applicata una penale dell'uno per mille a cartella.

Nel caso le difformità segnalate continuino a verificarsi nei successivi mesi, la penale applicata sarà sempre dell'uno per mille a cartella e potrà essere richiesta l'introduzione di ulteriori step di verifica del processo di lavorazione.

B. Penali relative al Servizio di Digitalizzazione delle Prescrizioni Farmaceutiche e altro materiale documentale

Nel caso in cui una elaborazione errata possa dar luogo a due distinte penali, secondo la casistica sotto riportata, si procederà alla contestazione della sola penale di entità maggiore.

1. Penali relative a ritardo rispetto ai tempi di consegna

In caso di ritardo per l'adempimento del servizio rispetto ai tempi stabiliti nel capitolato al paragrafo 6 - "tempistiche di esecuzione dei servizi" LEPIDA si riserva di applicare una penale pari a:

- 0,3 per mille dell'importo netto previsto per il servizio di cui al punto B, per ciascuno dei primi 3 giorni naturali e consecutivi di ritardo nella consegna delle elaborazioni concordate;
- 0,5 per mille dell'importo netto previsto per il servizio di cui al punto B, per ciascuno dei successivi giorni naturali e consecutivi.

2. Penali relative alla qualità del completamento

La percentuale massima di errore di registrazione delle ricette deve risultare inferiore al 3‰ (3 per mille) per ciascun mese di registrazione relativo alla singola Azienda USL, ossia meno di 3 (tre) record errati ogni 1.000 (mille) registrati, intendendosi errato anche il record con un solo errore di rilevazione. Per errore si intende qualsiasi registrazione diversa da quanto riscontrato sulla ricetta cartacea. In caso di rilievo effettuato su controllo campionario, la suddetta percentuale diviene dell'1,5 per mille. Per ogni ricetta erroneamente registrata oltre tali soglie si applica una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale a ricetta.

Le ricette non correttamente registrate dovranno essere rielaborate correttamente entro 1 giorno dal momento della contestazione da parte di LEPIDA, o comunque entro i termini previsti dal capitolato al par. 6 "tempistiche di esecuzione dei servizi".

3. Penali relative alla qualità della quadratura contabile

A seguito del processo di tariffazione, effettuato in base alle informazioni anagrafiche tecniche e contabili attualizzate al momento dell'erogazione, ricavate dalle banche dati dei farmaci ed alle regole di tariffazione vigenti nella fornitura di medicinali al SSN a livello locale, regionale e nazionale, viene attribuito un valore contabile a livello di farmaco, ricetta, mazzetta, farmacia, ASL. L'archivio dei farmaci e le procedure di contabilizzazione considerano quanto previsto dalla Legge vigente in materia di classificazione dei farmaci ai fini della rimborsabilità e di prezzi di riferimento per farmaci non coperti da brevetto e successive modifiche e/o integrazioni disposte dalla Regione Emilia-Romagna. Gli importi ottenuti, se il processo è stato realizzato nel rispetto delle regole, possono fornire, nella maggioranza dei casi e salvo situazioni straordinarie, riscontro con quanto dichiarato dalla farmacia ad ogni livello di dettaglio disponibile. Questa verifica rappresenta un efficace strumento di valutazione del rigore dell'attività svolta. Per effettuare tali verifiche, il Fornitore, in sede di registrazione dei dati di cui sopra, con i relativi importi, deve indicare dettagliatamente le differenze contabili riscontrate:

- per ciascuna farmacia (in base alla distinta contabile riepilogativa);
- per ciascuna mazzetta (in base alla distinta delle mazzette);
- per ciascuna ricetta (in base a strisciata informatizzata delle ricette derivante da import da service di tariffazione, oppure cartacea, se tali supporti saranno resi disponibili).

In particolare, il lavoro consegnato si riterrà eseguito correttamente se presenterà uno scostamento massimo dell'1‰ (1 per mille) sul lordo farmacia (per ogni farmacia), rispetto al valore finale contabilizzato in fase di controllo da LEPIDA, e comunque per una differenza totale massima sul lordo farmacia non superiore ad € 200,00 (duecento euro).

L'evento di superamento di tale parametro sarà accettato nella misura massima di 3 farmacie al mese, con una ricorrenza massima di 3 mesi, anche non consecutivi. Nel caso di superamento di tali soglie si applicherà una penale pari allo 0,9 per mille dell'importo contrattuale per ciascuna violazione rilevata per ogni farmacia in un singolo mese.

A insindacabile giudizio di LEPIDA., inoltre, a fronte della reiterazione della suddetta violazione, oltre il 6° mese dall'inizio del servizio, potranno essere adottati tutti i provvedimenti del caso, ivi compreso rivolgersi al libero mercato per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto addebitando nel contempo, al Fornitore inadempiente, spese e danni conseguenti, senza eccezione alcuna.

LEPIDA avrà la facoltà di risolvere "ipso jure" il contratto mediante semplice comunicazione inviata a mezzo Raccomandata A.R. o PEC trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva, nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia realizzato un ritardo pari a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi rispetto ad una qualsiasi delle scadenze previste nelle tabelle dei paragrafi 1.3.2 - "Livelli di Servizio da garantire", nonché 2.3 - "Tempistiche di esecuzione dei servizi" del Capitolato.

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da LEPIDA a titolo di pagamento dei corrispettivi contrattuali ovvero mediante escussione della cauzione definitiva ai sensi del successivo art. 16.

L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.

Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso LEPIDA ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di LEPIDA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 15 – Cauzione definitiva

1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore di LEPIDA rilasciata in data ____ da _____ n. ____ di importo pari ad € _____, corrispondente al ____ del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria e gli incrementi previsti dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene trattenuta da LEPIDA.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del presente Contratto.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che LEPIDA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di LEPIDA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
8. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta di LEPIDA.
9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo LEPIDA ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 16 - Fase di Start up e di avvio a regime delle attività

È previsto il collaudo tecnico/operativo del sistema complessivo da avviarsi, presumibilmente, entro il mese di novembre 2020.

Nella seconda settimana di novembre si procederà con la formazione di tre tutor del fornitore, l'avvio in esercizio del sistema messo a punto dal fornitore e la lavorazione di un primo set di circa 400 cartelle cliniche (di cui 50 da lavorare secondo il protocollo di conservazione sostitutiva).

La terza settimana di novembre verranno consegnate ulteriori 1500 cartelle cliniche (di cui 200 da lavorare secondo il protocollo di conservazione sostitutiva) e verranno perfezionate eventuali criticità emerse nel corso delle lavorazioni eseguite durante la prima settimana di start up.

L'avvio a regime delle attività è previsto per l'inizio del mese di dicembre 2020.

Per il servizio di digitalizzazione delle ricette farmaceutiche, la fase di start up inizia con il prelievo e la conseguente elaborazione delle ricette relative al mese di dicembre 2020.

Al fine di procedere all'avvio a regime secondo le tempistiche programmate il fornitore, con i necessari contributi forniti dalla Committenza, dovrà:

- effettuare un sopralluogo presso il Centro Servizi di Minerbio;
- adeguare la propria filiera produttiva entro il 1° dicembre 2020;
- concludere le fasi di test e collaudo del software di lavorazione ed integrazione con i sistemi della Committenza entro l'11 dicembre 2020.

Articolo 17 – Sicurezza e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di LEPIDA.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione di LEPIDA.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, LEPIDA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione a LEPIDA delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte di LEPIDA attinente alle procedure adottate dal Fornitore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi di LEPIDA, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli a LEPIDA.
10. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. 679/2016 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza e dal D.Lgs.n.196/2003 e succ. mod. e integr. per le parti tuttora vigenti. In particolare, il Fornitore deve garantire a LEPIDA che i servizi di supporto informatico e l'eventuale trattamento di dati per conto della medesima sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i., e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza dettate dalla normativa in materia.

Articolo 18 – Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali e particolari di titolarità di LEPIDA.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Fornitore è, pertanto, designato dalla Regione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento nell'ambito del presente incarico e, in quanto tale, si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato "4A" al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Articolo 19 - Risoluzione

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, LEPIDA potrà risolvere il Contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

2. In ogni caso LEPIDA potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:
 - a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
 - b. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c. mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
 - d. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro LEPIDA ai sensi del successivo articolo;
 - e. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R da LEPIDA per porre fine all'inadempimento, la Committenza ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, LEPIDA ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di LEPIDA al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 20 - Recesso

1. LEPIDA ha diritto, in presenza di giusta causa, a recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e

- dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
 3. Qualora, prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative, o siano impartite nuove direttive a livello nazionale o regionale per la centralizzazione o la modifica delle prestazioni, o altre direttive comunque rilevanti rispetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non consentano di proseguire nell'affidamento alla ditta aggiudicataria, ovvero che comportino modifiche sostanziali dell'assetto contrattuale, LEPIDA si riserva la facoltà di assumere i provvedimenti consequenziali ivi compresa la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni.

Articolo 21 – Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

OPPURE

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo del Contratto, l'esecuzione di quota parte dei servizi previsti nell'appalto, in particolare:
 - i servizi di _____

 - i servizi di _____
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a LEPIDA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato da LEPIDA. Il Fornitore si impegna a depositare presso LEPIDA medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione

dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, LEPIDA non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, LEPIDA procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti di LEPIDA della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne LEPIDA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga a trasmettere a LEPIDA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, LEPIDA sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, LEPIDA potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committenza e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa - RC Professionale, rilasciata da ... n° ... - di cui ha trasmesso copia a LEPIDA preliminarmente alla sottoscrizione del contratto - per l'intera durata del presente Contratto, a copertura dei danni patrimoniali cagionati a terzi conseguenti a fatti occorsi per i quali il contraente sia civilmente responsabile.
3. In particolare, detta polizza tiene indenne LEPIDA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare a LEPIDA,

ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.

4. In particolare relativamente al trasporto ed alla conservazione delle cartelle cliniche, delle ricette di prescrizione farmaceutica ed in generale della documentazione prelevata - della cui custodia il fornitore è responsabile in via esclusiva, ai sensi dell'art. 1766 c.c. e seguenti dal momento della presa in carico - il Fornitore risulta in possesso di una adeguata polizza assicurativa - rilasciata da ... n° ... - di cui ha trasmesso copia a LEPIDA preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, per il trasporto e la giacenza, idonea a mantenere indenne LEPIDA dai rischi relativi a furto, incendio, rapina, distruzione e deterioramento della documentazione prelevata, a qualsiasi titolo avvenuto, con garanzia "a primo rischio assoluto", dal momento della presa in consegna delle stesse e fino alla loro riconsegna alla Committente. Restano a carico esclusivo dei Fornitori il risarcimento degli eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative trasmesse, nonché gli importi di franchigie e scoperti previsti nelle medesime.
5. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle coperture assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23 – Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di LEPIDA un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne LEPIDA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima.
3. LEPIDA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce a LEPIDA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di LEPIDA, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 24 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti di LEPIDA.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail/pec _____.

Articolo 25 - Direttore dell'esecuzione contrattuale

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto nominato da LEPIDA è il sig.
I dati di contatto del DEC sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail/pec _____.

Articolo 26 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente LEPIDA sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche al Contratto che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

Articolo 27 - Conciliazione presso la CCIAA

Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Articolo 28 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e LEPIDA è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 29 - Sicurezza e rischi per interferenze

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Fornitore è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.

A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 31- Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

Articolo 32 - Sciopero del personale

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del Contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
2. In caso di inottemperanza LEPIDA potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore a LEPIDA con un anticipo di almeno 7 gg.
4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

Articolo 33 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti, che le medesime parti si riservano, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
5. L'imposta di bollo è a carico del Fornitore e viene assolta mediante apposizione di n. contrassegni telematici da € 16,00 sulla copia cartacea custodita agli atti d'ufficio, contraddistinti dai seguenti identificativi: 1) ...; 2) ...; 3) ...; 4) ...; 5) ...; 6) ...; 7) ...; 8) ...; 9) ... (addendum). Il relativo importo, anticipato dalla stazione appaltante, verrà detratto dall'importo della prima fattura utile in pagamento, emessa dal fornitore.
Si precisa che il mancato invio del presente contratto sottoscritto digitalmente comporterà l'impossibilità di riconoscere le prestazioni eseguite e, quindi, di procedere al pagamento di eventuali fatture emesse a fronte di esso.

Per LEPIDA S.c.p.A.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.
L'Amministratore Unico, Legale Rappresentante

.....

Per il FORNITORE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.
Il Legale Rappresentante

.....

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale legale rappresentante/procuratore del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata), Articolo 5 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Modifiche contrattuali), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Sicurezza e riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Danni responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Brevetti industriali e diritto d'autore), Articolo 26 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 27 (Conciliazione), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 31 (Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento), (Articolo 32 (Sciopero), Articolo 33 (Clausola finale).

Per il FORNITORE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.

Il Legale Rappresentante

.....